

# STATUTO "FONDAZIONE VARRONE" - CASSA DI RISPARMIO DI RIETI

## TITOLO I

### **ORIGINE, DENOMINAZIONE E DURATA**

#### Articolo 1

La "FONDAZIONE VARRONE" - Cassa di Risparmio di Rieti - di seguito chiamata Fondazione - è la continuazione storico-ideale della Cassa di Risparmio di Rieti fondata da un'associazione di private persone ed istituita con Decreto Sovrano del 24.01.1846 dalla quale è stata scorporata l'attività creditizia in esecuzione al disposto della legge n.218 del 30 Luglio 1990.

La Fondazione ha durata illimitata.

### **AUTONOMIA E NORMATIVA APPLICABILE**

#### Articolo 2

La Fondazione è una persona giuridica privata ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

La Fondazione è disciplinata dalla L.23.12.1998 n.461, dal D.Lgs. 17.05.1999 n.153, dal presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del Codice Civile.

### **SEDE E AMBITO DI ATTIVITA'**

#### Articolo 3

La Fondazione ha sede legale in Rieti in Via dei Crispolti 22 e svolge la sua attività nel territorio della Provincia di Rieti.

La Fondazione potrà operare anche al di fuori del suddetto limite territoriale per iniziative straordinarie promosse dalla Associazione di Categoria e approvate dal Consiglio di Indirizzo.

### **SCOPI E SETTORI DI INTERVENTO**

#### Articolo 4

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.

Nel perseguire i propri scopi la Fondazione indirizza la propria attività esclusivamente nei settori previsti dall'art.1 comma c-bis del d.lgs 153/99.

La Fondazione, tenuto anche conto delle risorse prevedibilmente disponibili tempo per tempo, al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica alle esigenze del

territorio, provvederà a definire all'interno dei programmi pluriennali, corredati di adeguati studi di specifica fattibilità, i settori rilevanti ai quali rivolgere la propria attività in via prevalente nonché gli altri settori ammessi, avuto anche riguardo agli interventi programmati dagli altri enti ed istituzioni operanti nel territorio di competenza.

La Fondazione, secondo le linee programmatiche formulate dal Consiglio di Indirizzo, può, attraverso gli interventi ritenuti più idonei, avviare o partecipare ad iniziative dirette a promuovere lo sviluppo economico.

## ***ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE***

### Articolo 5

La Fondazione può svolgere direttamente la propria attività per il raggiungimento degli scopi di cui all'art.4 in forma di impresa o attraverso imprese strumentali operanti in via esclusiva nei settori rilevanti di cui all'art.4. In tali imprese la Fondazione può detenere partecipazioni di controllo.

Nel caso di esercizio diretto di attività d'impresa strumentale, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.

La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, e successive modificazioni. La Fondazione non può altresì erogare contributi a partiti ed associazioni politiche e sindacali.

Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per soddisfare le esigenze gestionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale.

Il possesso di partecipazioni di controllo in società ed enti è consentito solo nel caso di imprese strumentali.

La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni recate dall'art.15 della legge 11 agosto 1991, n.266.

La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi finalità analoghe. La Fondazione può altresì aderire ad organizzazioni nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con lo scopo della Fondazione, ad organizzazioni rappresentative delle Fondazioni bancarie di cui all'art.10 del decreto legislativo 153/99.

La Fondazione può costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato ai sensi degli art.12 e seguenti del codice civile con finalità analoghe alle proprie.

La Fondazione può accettare donazioni e lasciti e, ai sensi e agli effetti dell'art.32 del codice civile, può accettare donazioni con uno scopo particolare, purché rientranti tra quelli statutari.

### ***REGOLAMENTI INTERNI***

#### Articolo 6

L'attività della Fondazione è disciplinata da apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Indirizzo, che definisce i criteri e le modalità attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, onde assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

### ***PATRIMONIO***

#### Articolo 7

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione iniziale e dai fondi riserve presenti nel bilancio e si incrementa per:

- a) accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di Vigilanza;
- b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio per volontà del donante;
- c) riserve o accantonamenti facoltativi la cui costituzione sia deliberata dal Consiglio di Indirizzo e sottoposte alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza al fine di meglio sovvenire alle esigenze della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti della Fondazione.

Le plusvalenze e minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria sono imputate a patrimonio, nei limiti di cui all'art.9 comma 4 D.L.vo 153/99.

La costituzione degli accantonamenti e delle riserve di cui alla precedente lettera c) non deve comunque pregiudicare l'effettiva tutela degli interessi contemplati nello Statuto e deve rispondere a criteri di sana e prudente gestione.

La Fondazione nell'amministrare il patrimonio si attiene a criteri prudenziali, diversificando il rischio in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività, assicurando il collegamento funzionale con le proprie finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio. Al medesimo fine la Fondazione può mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.

La gestione del patrimonio se svolta all'interno, è effettuata con modalità organizzative interne idonee ad assicurare la separazione dalle altre attività della Fondazione.

La gestione del patrimonio mobiliare può essere affidata in tutto o in parte, ad intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.

La scelta dell'eventuale gestore deve rispondere a criteri orientati all'esclusivo interesse della Fondazione.

Al fine di evitare situazioni di conflitto di interessi, il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Tecnico Indipendente, composto anche da membri degli organi della Fondazione, che si incarica di effettuare la scelta dell'intermediario per l'affidamento della gestione sulla base dei criteri stabiliti preventivamente dal Consiglio di Indirizzo.

#### ***DESTINAZIONE DEL REDDITO***

##### Articolo 8

La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art.8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, destina il reddito secondo il seguente ordine:

- a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla Fondazione;
- b) oneri fiscali;
- c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di vigilanza;
- d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, lett.e) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153 ai settori rilevanti previsti dall'art.4 del presente Statuto;
- e) altre finalità previste dallo Statuto, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorità di Vigilanza;
- f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.

La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi di cui al successivo art.16.

## **TITOLO II**

### **ORGANI**

#### Articolo 9

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio di Indirizzo;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

### **CAPO PRIMO**

#### **DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **AMBITO APPLICATIVO**

#### Articolo 10

Le disposizioni di questo Capo non si applicano ai componenti l'Assemblea dei Soci.

#### **REQUISITI GENERALI DI ONORABILITA'**

#### Articolo 11

I componenti gli organi devono essere scelti fra i cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità.

Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n.267;
  - alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il

- patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione non inferiore a mesi tre, per un qualunque delitto non colposo.

Inoltre, le cariche negli organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 2, lettera c), del presente articolo salvo il caso di estinzione del reato.

I componenti gli organi devono portare immediatamente a conoscenza dell'organo di appartenenza e del Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene al Segretario Generale, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.

L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente, e, comunque, non oltre trenta giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

Il Consiglio di Indirizzo definisce le modalità e la documentazione necessaria secondo cui l'organo competente provvede alla verifica dei suddetti requisiti, nonché i provvedimenti conseguenti, ivi compresi la decadenza o la sospensione dalle funzioni dell'interessato, e provvede, altresì, a comminare sanzioni anche nel caso sia omessa la immediata comunicazione della perdita dei requisiti di onorabilità.

#### **CAUSE GENERALI DI INCOMPATIBILITA'**

##### Articolo 12

Non possono ricoprire la carica di componente gli organi della Fondazione:

- a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo Statuto;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso dei membri del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
- d) coloro che ricoprono funzioni di governo, che siano membri del parlamento nazionale ed europeo, dei Consigli Regionali, Provinciali e Comunali e delle Comunità Montane e delle rispettive Giunte e dei relativi organi di controllo, nonché i Sindaci dei Comuni, i Presidenti delle Province, delle Regioni e delle Comunità Montane;
- e) coloro che ricoprono la carica di Presidente, di Consiglieri di Amministrazione, di membro degli Organi di Controllo dei soggetti cui lo Statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione, ovvero abbiano con

- questi rapporti di dipendenza o professionali stabili;
- f) coloro che ricoprono cariche negli organi statutari di altre fondazioni di origine bancaria;
  - g) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate;
  - h) chi ha rapporti di dipendenza con la società bancaria conferitaria di cui all'art.1 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n.153;
  - i) gli amministratori delle organizzazioni destinatarie degli interventi con le quali la Fondazione abbia rapporti permanenti;
  - j) gli amministratori di enti pubblici o privati con cui la Fondazione abbia in essere rapporti di collaborazione stabile;
  - k) coloro che abbiano causato danno accertato alla Fondazione o abbiano lite pendente con essa.

L'incompatibilità con la carica di componente gli organi della Fondazione si estende anche ai soggetti di cui al comma 1, lett.e del presente articolo che, alla data di designazione, abbiano cessato la loro carica da un periodo inferiore ad un anno.

I componenti degli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione stessa a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo. La medesima incompatibilità si estende al Segretario Generale.

Per i Soci dell'Assemblea, invece, si applica il disposto dell'art.17 ultimo comma del presente Statuto.

#### ***CAUSE GENERALI DI CONFLITTO DI INTERESSI***

##### Articolo 13

Nel caso in cui un componente gli organi della Fondazione si trovi in una situazione non espressamente prevista quale causa di incompatibilità, e che tuttavia lo ponga in conflitto con l'interesse della Fondazione deve darne immediata comunicazione all'organo di cui fa parte o all'organo di riferimento a norma di Statuto e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi per oggetto la causa del conflitto.

Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, ovvero sia stata omessa la immediata comunicazione della situazione di conflitto di interessi, l'organo di appartenenza o il Consiglio di Amministrazione per il Segretario Generale, applica le sanzioni

entro il termine massimo di trenta giorni come se si trattasse di una causa di incompatibilità o di sospensione.

### **CAUSE GENERALI DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI**

#### Articolo 14

Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente gli organi:

- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art.11, comma 2, lett.c);
- b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente art.11, comma 3, con sentenza non definitiva;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art.10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito dall'art.3 della legge 19 marzo 1990, n.55, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) l'applicazione di misure cautelari personali.

Il componente dell'organo può richiedere la sospensione dalle proprie funzioni, per un periodo determinato, per motivi di carattere personale o professionale.

L'organo di appartenenza, in piena autonomia e discrezionalità, delibera se concedere o meno la richiesta sospensione temporanea.

### **CAUSE GENERALI DI DECADENZA**

#### Articolo 15

Fatte salve specifiche ipotesi di decadenza previste dallo Statuto, decadono dalla carica di componente gli organi della Fondazione, con dichiarazione dell'organo di appartenenza o del Consiglio di Amministrazione per il Segretario Generale, coloro che in un qualunque momento perdano i requisiti previsti dallo Statuto, o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità contemplate dall'art.12.

Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto i relativi provvedimenti. Per il Segretario Generale il predetto accertamento è operato dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti gli Organi della Fondazione devono dare immediata comunicazione delle sopravvenute cause di ineleggibilità, di incompatibilità o decadenza e di sospensione che li riguardano. Qualora non provveda tempestivamente, il componente è tenuto a risarcire i danni di qualsiasi tipo che abbia provocato alla Fondazione e decade dalla carica con dichiarazione dell'organo di appartenenza.

I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del proprio organo senza giustificato motivo oppure sono stati dichiarati sospesi per due volte giusta l'art.24 dello Statuto sono dichiarati decaduti dall'ufficio con deliberazione dell'organo di appartenenza.

## ***INDENNITA'***

### Articolo 16

Ai componenti il Consiglio di Indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni di cui all'art.24, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle funzioni per coloro che risiedono o sono domiciliati fuori dal capoluogo. La misura della medaglia di presenza e le modalità di erogazione sono deliberate dal Consiglio di Indirizzo, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti spetta un compenso annuo e le medaglie di presenza, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura dei compensi annui, delle medaglie di presenza nonché le modalità di erogazione sono determinate dal Consiglio di Indirizzo, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti.

Inoltre, a coloro che sono chiamati a partecipare alle Commissioni consultive ed al Consiglio di Indirizzo, spetta la medaglia di presenza.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella medesima giornata.

## **CAPO SECONDO**

### **ASSEMBLEA**

#### ***ASSEMBLEA DEI SOCI***

### Articolo 17

L'Assemblea dei Soci costituisce la continuità storica e giuridica della Fondazione con l'originaria Cassa di Risparmio di Rieti istituita in data 24.01.1846.

Essa è organo della FONDAZIONE VARRONE - Cassa di Risparmio di Rieti e svolge le funzioni e prerogative contemplate nel presente Statuto e nell'apposito Regolamento dell'Assemblea stessa.

Il numero massimo dei Soci è 100 e comprende:

- Soci Vitalizi:

le persone fisiche che hanno acquisito la qualità di Socio anteriormente al 28 Febbraio 1996;

- Soci Ordinari:

le persone fisiche che hanno acquisito la qualità di Socio a partire dal 28 Febbraio 1996.

I Soci devono essere in possesso di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità ai sensi dell'art.3 del decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n.468 dell'11.11.1998.

Devono dare o devono aver dato personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale, in quello della professione, del lavoro e della cultura e devono essere in possesso di esperienza, conoscenza ed attitudine nei settori cui sono rivolti gli interventi della Fondazione.

La qualità di Socio Ordinario si acquisisce su designazione di almeno un sesto dei Soci, previo accertamento dei requisiti per l'ammissione, con la elezione da parte dell'Assemblea deliberata con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei Soci in carica. I soci sospesi non partecipano alla votazione e non devono essere considerati nel quorum.

I Soci Ordinari durano in carica per un periodo di dieci anni e possono essere rieletti una sola volta.

La Fondazione assicura la disponibilità delle risorse necessarie per il funzionamento dell'Assemblea dei Soci.

La qualità di Socio non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio. Non è consentita l'attribuzione di compensi ai Soci per l'attività specifica.

Qualora un socio sia nominato in un organo della Fondazione o assuma le funzioni di Segretario Generale, di amministrazione, direzione o controllo presso le società bancarie partecipata o conferitaria e loro controllate o partecipate, la sua qualità di socio è sospesa per tutta la durata della carica ed il periodo di dieci anni continuerà a decorrere al termine del mandato.

#### **COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

##### Articolo 18

Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci:

- a) l'elezione di Soci della Fondazione;
- b) l'approvazione delle norme che regolano il proprio funzionamento, la propria composizione ed i requisiti dei Soci;
- c) la designazione del cinquanta per cento dei componenti il Consiglio di Indirizzo.

Tale designazione è presa in prima convocazione con il voto favorevole dei 2/3 dei soci in carica ed in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei soci in carica;

d) le formulazioni di pareri non vincolanti sulle modifiche statutarie, nonché sulle operazioni di trasformazione, fusione o incorporazione della Fondazione in altri enti, così come previsto dal successivo art.37.

Tali pareri devono essere espressi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale l'Organo competente procederà, comunque, alla deliberazione;

e) la predisposizione di un codice etico;

f) le formulazioni di pareri non vincolanti per la devoluzione del residuo patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione. Anche tali pareri devono essere espressi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale l'Organo competente procederà, comunque, alla deliberazione;

g) le formulazioni di pareri non vincolanti sul piano programmatico nonché su ogni altra questione che il Consiglio di Indirizzo ritenga opportuno sottoporre all'Assemblea.

Anche tali pareri devono essere espressi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale l'Organo competente procederà, comunque, alla deliberazione.

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci può partecipare, su invito del Presidente, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo.

Il Collegio di Presidenza dell'Assemblea dei Soci, costituito dal Presidente e dai due Vice Presidenti dell'Assemblea stessa, assicura il rispetto del codice etico.

### **CAPO TERZO**

#### ***CONSIGLIO DI INDIRIZZO***

##### Articolo 19

Il Consiglio di Indirizzo è composto da 20 membri così designati:

- 50 per cento dall'Assemblea dei Soci;

- 50 per cento dai seguenti organismi, enti o istituzioni:

◆ uno dalla Regione Lazio;

◆ due dalla Provincia di Rieti;

◆ due dal Comune di Rieti;

◆ uno, congiuntamente, dalla Comunità Montana del Montepiano Reatino Va zona, dalla Comunità Montana del Velino VIa zona e Comunità Montana Salto Cicolana VIIa zona, in rappresentanza di tutti i Comuni facenti parte delle dette Comunità Montane;

◆ uno, congiuntamente, dalla Comunità Montana del Turano VIIIa zona, dalla Comunità Montana della Sabina IVa zona e dalla Comunità Montana XXa zona, in rappresentanza di tutti i Comuni facenti parte delle dette Comunità Montane;

◆ un componente dalla Camera di Commercio, Industria,

Artigianato e Agricoltura di Rieti;

- ◆ un componente congiuntamente fra le seguenti Associazioni Sanitarie: AVIS, AIDO, ALCLI e Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori;
- ◆ un componente congiuntamente fra i seguenti soggetti: CRI sezione di Rieti, CARITAS e UNITALSI;

Il Consiglio di Indirizzo elegge nel proprio ambito, con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, il Vice Presidente.

I componenti il Consiglio di Indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello Statuto.

La qualità di componente il Consiglio di Indirizzo non attribuisce nessun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio.

#### ***REQUISITI ED INDIRIZZI PER LA DESIGNAZIONE***

##### Articolo 20

L'Assemblea dei Soci e i soggetti cui spetta la designazione dei componenti il Consiglio di Indirizzo devono attenersi ai seguenti criteri:

- a) i componenti devono essere scelti con criteri diretti a favorire anche la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di attività della Fondazione ed almeno i 3/4 di essi devono essere residenti da almeno tre anni nei comuni del territorio di cui all'art.3, comma 1 dello Statuto;
- b) i componenti dichiarati decaduti dalla carica non possono essere nominati per almeno un quinquennio dalla data di dichiarazione di decadenza;
- c) i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art.11 e non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art.12;
- d) i componenti devono essere scelti fra persone che abbiano i requisiti di professionalità di cui al successivo art.22.

In relazione alle particolari e specifiche esigenze operative della Fondazione, anche con riferimento alle attività intraprese, il Consiglio di Indirizzo individua, preventivamente ed in termini generali ed oggettivi, in conformità alle previsioni dell'art.22, gli ambiti entro i quali i designati devono aver maturato i requisiti richiesti dallo Statuto.

#### ***PROCEDURA DI NOMINA***

## Articolo 21

Il Presidente della Fondazione, cinque mesi prima della scadenza del termine del mandato di ciascun componente ovvero tempestivamente nei casi diversi da quelli di scadenza naturale del mandato, provvede ad inviare lettera raccomandata all'ente, o all'organo dell'ente cui compete la designazione ovvero informa l'Assemblea dei Soci per le designazioni di propria competenza.

Il soggetto cui spetta la designazione deve indicare alla Fondazione, entro il termine massimo di 60 giorni dalla richiesta, un candidato in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto e dal Consiglio di Indirizzo, secondo le previsioni dell'art.22.

Entro trenta giorni dalla ricezione della designazione, il Presidente della Fondazione richiede al designato di produrre entro 20 giorni la documentazione attestante il possesso di tutti i requisiti. Se il designato non produce la documentazione nel termine assegnato, si ripete la procedura nei confronti dell'ente cui compete la designazione.

Il Consiglio di Indirizzo provvede, in piena autonomia, a nominare il candidato designato, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, entro trenta giorni dalla ricezione della suddetta documentazione.

Qualora il soggetto cui compete la designazione non provveda entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al primo comma, la nomina relativa è effettuata, in via sostitutiva, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta del Presidente della Fondazione, dal Prefetto della Provincia di Rieti che dovrà uniformarsi agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'ente che ha omesso di effettuare la designazione, assicurando, altresì, la prevalenza dei soggetti espressivi delle realtà locali.

Successivamente alla nomina il Presidente della Fondazione provvede ad invitare l'interessato affinché esprima la propria accettazione entro dieci giorni dalla stessa nomina.

### ***REQUISITI DI PROFESSIONALITA'***

## Articolo 22

I componenti del Consiglio di Indirizzo devono essere in possesso di un adeguato titolo di studio, di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati.

## **DURATA IN CARICA**

### Articolo 23

I componenti il Consiglio di Indirizzo durano in carica sei anni dalla data di accettazione della carica e possono essere nuovamente nominati per un altro mandato consecutivo.

Il Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo dura in carica fino alla scadenza del suo mandato di componente il Consiglio.

Alla scadenza del loro mandato, i componenti rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.

## **COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO**

### Articolo 24

Sono di esclusiva competenza del Consiglio di Indirizzo, oltre le attribuzioni stabilite dalla legge e dallo Statuto, le decisioni concernenti:

- a) la modificazione dello Statuto, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci;
- b) l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni di cui all'art.6;
- c) la nomina e la revoca, per giusta causa, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché del Presidente tra di loro, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese nonché le modalità di erogazione;
- d) la revoca, per giusta causa, del Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo nell'ambito dei propri componenti;
- e) la sospensione dei componenti il Consiglio di Indirizzo;
- f) la nomina e la revoca per giusta causa dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese nonché le modalità di erogazione;
- g) la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- i) l'accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti gli organi, deliberato nei limiti di legge e, ove riguardi componenti il Consiglio di Indirizzo, sentito il Collegio dei Revisori;
- j) la nomina di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità. Qualora delle Commissioni in discorso siano chiamati a far parte dei componenti gli Organi, l'incarico dovrà essere concordato ex-ante e conferito con delibera, con indicazione dell'eventuale compenso, sentito il Collegio dei Revisori;
- k) l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
- l) la determinazione, sentito il Consiglio di Amministrazione, di

programmi pluriennali di attività con riferimento ai bisogni del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili; nell'occasione definisce, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;

- m) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale recante gli obiettivi, gli ambiti progettuali e gli strumenti di intervento della Fondazione;
- n) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- o) l'istituzione di imprese strumentali, nonché l'acquisto e dismissioni di partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali;
- p) l'approvazione delle operazioni di trasformazione, fusione o scioglimento della Fondazione, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci;
- q) la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti.

#### ***FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO***

##### Articolo 25

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce con cadenza almeno bimestrale e comunque ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta per iscritto almeno 1/5 dei componenti, con obbligo di darne notizia al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione del Consiglio di Indirizzo può essere altresì richiesta dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti e del Collegio dei Revisori dei Conti; in caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Vice Presidente dello stesso con le medesime modalità.

In caso di particolare urgenza, la convocazione potrà avvenire mediante comunicazione scritta da inviare tre giorni prima della riunione, anche a mezzo telegramma, telefax o altro strumento che dia certezza di ricezione.

Qualora siano presenti tutti i componenti, la riunione del Consiglio di Indirizzo è comunque validamente costituita anche in difetto dei termini di avviso indicati e dell'ordine del giorno.

Qualora il Presidente della Fondazione non provveda, entro 10

giorni dalla ricezione della richiesta, alla convocazione del Consiglio di Indirizzo, la riunione è convocata, sentito il Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Nel computo dei componenti in carica non si tiene conto dei componenti che risultino temporaneamente sospesi dall'esercizio delle funzioni inerenti alla carica medesima.

I verbali delle adunanze del Consiglio di Indirizzo sono redatti a cura del Segretario Generale o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento e sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale.

## **VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI**

### Articolo 26

Le deliberazioni sono prese a voto palese e sono valide se assunte con la maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti.

Le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto. In tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.

In caso di parità nelle votazioni, la proposta si intende non approvata.

Sono prese con il voto favorevole dei due terzi, arrotondato all'unità superiore, dei membri in carica le deliberazioni concernenti:

- ◆ la modifica dello Statuto, l'approvazione dei regolamenti interni e le loro modificazioni, le operazioni di trasformazione, fusione e lo scioglimento della Fondazione;
- ◆ l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti e l'approvazione delle operazioni di trasformazione e fusione della Fondazione.

Le nomine alle cariche negli organi della Fondazione sono prese con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti in carica in primo e

secondo scrutinio. Dalla terza votazione sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti in carica.

## **CAPO QUARTO**

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **COMPOSIZIONE E DURATA**

##### **Articolo 27**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri, incluso il Presidente, ed elegge a maggioranza assoluta fra i propri membri il Vice Presidente.

La durata del mandato degli amministratori è di tre anni decorrenti dalla data di nomina.

Gli amministratori possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica sino all'insediamento del successivo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca sollecitamente il Consiglio di Indirizzo al fine di nominare il nuovo amministratore. Il mandato dell'amministratore subentrato scade con quello del consiglio di cui è divenuto parte.

#### **NOMINA**

##### **Articolo 28**

Gli amministratori sono nominati dal Consiglio di Indirizzo, hanno eguali diritti e doveri e devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione.

Il Consiglio di Indirizzo procede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione anche fra coloro che siano stati o siano membri del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

Ciascun componente del Consiglio di Indirizzo può esprimere ai fini della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione fino a sette candidature.

Gli amministratori revocati o dichiarati decaduti dalla carica non possono essere rinominati.

#### **REQUISITI DI PROFESSIONALITA'**

## Articolo 29

Gli amministratori devono essere in possesso di un adeguato titolo di studio, di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere espletato funzioni di amministrazione o direttive presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate in riferimento anche ai settori bancario, finanziario e mobiliare.

## ***ADUNANZE E DELIBERAZIONI***

### Articolo 30

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese e comunque non meno di dodici volte l'anno.

Il Consiglio si riunisce, altresì, quando il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne faccia richiesta almeno 1/3 dei consiglieri o il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, con l'indicazione dell'ordine del giorno, dal Presidente mediante telefax o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione ai componenti il Consiglio ed ai Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con un semplice preavviso di 48 ore.

Qualora siano presenti tutti i componenti la riunione del Consiglio di Amministrazione è, comunque, validamente costituita anche in difetto dei termini di avviso indicato.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica; nel computo dei componenti in carica non si tiene conto dei consiglieri sospesi.

Le deliberazioni sono prese a voto palese, e sono valide se assunte con la maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. Salvo che il Consiglio non decida diversamente, le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.

Quando il voto è palese, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario Generale, oppure in caso di assenza o impedimento da chi lo sostituisce, e sono firmati dal Presidente e da chi redige i verbali.

## **POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### Articolo 31

Il Consiglio di Amministrazione ha ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo che non risulti espressamente riservato ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto.

In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) l'individuazione del Segretario Generale della Fondazione, determinandone il compenso;
- b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
- c) la predisposizione del documento programmatico previsionale;
- d) la gestione esecutiva dei deliberati del Consiglio di Indirizzo in ordine ai programmi erogativi, ai progetti esecutivi ed a quant'altro inerente all'attività della Fondazione;
- e) l'approvazione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico e al trattamento del personale;
- f) l'assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
- g) la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
- h) la verifica per il Segretario Generale della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
- i) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;
- j) la designazione e nomina di amministratori e sindaci di società ed enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere;
- k) gli indirizzi in merito alle società partecipate nel rispetto delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti di cui all'art.24 lettera n) dello Statuto;
- l) la formulazione di proposte al Consiglio di Indirizzo in ordine:
  - alle modifiche statutarie;
  - all'approvazione ed alle modificazioni di regolamenti interni;
  - ai programmi di intervento della Fondazione;
  - alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale;
  - all'istituzione di imprese strumentali;
- m) la facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in giudizio;
- n) l'accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative

tributarie a carico dei dipendenti della Fondazione nell'ambito delle loro funzioni e nei limiti di legge;

o) la nomina del Comitato Tecnico indipendente di cui all'art.7 comma 9 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

I titolari di delega devono relazionare al Consiglio di Amministrazione, secondo modalità da questo fissate, in merito all'assolvimento del mandato ricevuto.

## **CAPO QUINTO**

### **PRESIDENTE**

#### ***POTERI DEL PRESIDENTE***

##### Articolo 32

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi e nei giudizi di qualsiasi ordine grado e natura.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo senza diritto al voto;
- c) assume provvedimenti nell'interesse della Fondazione che spettino al Consiglio di Amministrazione, ove ricorrano comprovati e seri motivi di urgenza e ne riferisce all'adunanza successiva del Consiglio stesso per la ratifica;
- d) svolge attività di impulso e coordinamento del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dal consigliere più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova della mancanza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente può delegare, di volta in volta, in occasione di atti singoli, la rappresentanza della Fondazione a componenti del Consiglio di Amministrazione, al Segretario Generale ovvero a dipendenti.

## **CAPO SESTO**

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

### **REQUISITI, NOMINA ED ATTRIBUZIONI**

#### Articolo 33

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio di Indirizzo, con le attribuzioni previste dal Codice Civile per le società a responsabilità limitata per l'esercizio del controllo contabile e legale dei conti.

I membri, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo contabile e legale dei conti; tutti i membri effettivi devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

I revisori durano in carica tre anni dalla data di assunzione della stessa e possono essere riconfermati una sola volta. Essi restano nell'ufficio fino a che non entrano in carica i loro successori.

I revisori devono partecipare alle riunioni del Consiglio di Indirizzo ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno quattro volte l'anno, possibilmente con cadenza trimestrale.

Il revisore che durante l'esercizio non partecipa senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Collegio dei Revisori dei Conti, o del Consiglio di Indirizzo, o del Consiglio di Amministrazione, decade dall'ufficio.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili costituisce causa di decadenza dall'ufficio.

Il Collegio dei Revisori provvede alla verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché dell'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti.

Il revisore dichiarato decaduto non può essere nuovamente eletto nel collegio né nominato in altra carica della Fondazione per il mandato successivo.

In caso di decadenza, sospensione ovvero cessazione dalla carica di un revisore subentra il supplente più anziano di età.

Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono prese a maggioranza. Il revisore dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto, unitamente agli accertamenti, proposte e rilievi formulati dal Collegio o dai singoli revisori, in un apposito registro tenuto dal Presidente del Collegio.

## **CAPO SETTIMO**

### **SEGRETARIO GENERALE**

#### ***REQUISITI ED ATTRIBUZIONI***

##### Articolo 34

Il Segretario Generale assicura la corretta gestione delle risorse operative della Fondazione. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione con funzioni di segretario verbalizzante.

Il Segretario Generale provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione ed assicura la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione attribuisce al Segretario Generale la rappresentanza necessaria per l'esecuzione delle deliberazioni nonché per la firma della corrispondenza ordinaria e dei documenti inerenti all'attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente possono delegare il compimento di singoli atti o categorie di atti al Segretario Generale, attribuendo la relativa rappresentanza, determinando i limiti della delega medesima nonché l'obbligo di relazionare al delegante sull'espletamento dell'incarico ricevuto.

Il Segretario Generale deve essere scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione che abbiano maturato esperienza, nell'ambito della libera professione, ovvero in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

Al Segretario Generale si applicano le disposizioni di cui al capo primo, titolo secondo dello Statuto.

Il Segretario Generale, inoltre, non può assumere incarichi in altre Fondazioni di origine bancaria.

## **TITOLO III**

### **CAPO PRIMO**

#### ***LIBRI E SCRITTURE CONTABILI***

##### **Articolo 35**

La Fondazione tiene il Libro dei Soci, il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti. Detti libri, ad esclusione di quelli relativi al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura del Segretario Generale.

La Fondazione, inoltre, tiene il Libro Giornale, il Libro degli Inventari e tutti quegli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del codice civile.

Qualora la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali, per le stesse verrà tenuta una contabilità separata ed il relativo rendiconto sarà allegato al bilancio annuale.

### **CAPO SECONDO**

#### ***BILANCIO ANNUALE E DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE***

##### **Articolo 36**

L'esercizio ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio di Indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativa all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio di Indirizzo medesimo.

Nel documento programmatico previsionale devono essere indicati gli impieghi del patrimonio di cui all'art.7, comma 1 del D.L.vo 153/99

Il documento programmatico previsionale deve essere inviato entro quindici giorni dall'approvazione all'Autorità di Vigilanza.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione presenta per l'approvazione al Consiglio di Indirizzo il bilancio annuale e la relazione sulla gestione dallo

stesso consiglio predisposti e depositati almeno quindici giorni prima dell'approvazione presso la sede della Fondazione.

Il bilancio annuale e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori, per le osservazioni di propria competenza, almeno, quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione.

Il bilancio annuale si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

Nella redazione del bilancio e della relazione sulla gestione, la Fondazione si attiene al regolamento adottato dall'Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art.9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153.

In particolare, il bilancio è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, evidenziando gli impieghi effettuati e la relativa redditività.

Il bilancio e la relazione sulla gestione vengono resi pubblici nelle forme stabilite nel predetto emanando regolamento dell'Autorità di Vigilanza, e comunque trasmessi alla medesima autorità entro quindici giorni dall'approvazione.

## **TITOLO IV**

### ***SCIoglIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO***

#### Articolo 37

La Fondazione, con decisione unanime del Consiglio di Indirizzo, sentita l'Assemblea dei Soci e con l'approvazione dell'Autorità di Vigilanza, oltre ad essere liquidata nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge, può trasformarsi, fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con altri enti che perseguano gli stessi fini, per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

In caso di scioglimento si applicano le disposizioni di cui all'art.11 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153.

### ***DISPOSIZIONI TRANSITORIE***

#### Articolo 38

L'art.17 ultimo comma si applica anche ai soci in carica alla data di approvazione delle nuove disposizioni statutarie.

Il mandato dei componenti gli organi di indirizzo e di amministrazione, in carica al 1 luglio 2004, data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.150 del 18 maggio 2004, non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all'art.4, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 17 maggio 1999 n.153

I componenti del Consiglio di Indirizzo designati dall'Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Rieti e dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) restano in carica sino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Indirizzo.

Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore dall'approvazione dello Statuto dall'Autorità di Vigilanza.